

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 21, 45, 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli artt. 22 e 24 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano al sistema istituito dal Libro 5 del decreto della Regione fiamminga 27 marzo 2009 relativo alla politica di gestione di terreni e immobili, intitolato «Vivere nella propria regione», che subordina, in taluni comuni detti comuni «bersaglio», la cessione di terreni e degli edifici ivi costruiti alla dimostrazione, da parte dell'acquirente o dell'affittuario, di un legame sufficiente con tali comuni ai sensi dell'art. 5.2.1, § 2, del decreto.

⁽¹⁾ GU L 158, pag. 77.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Milano (Italia) il 2 maggio 2011 — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

(Causa C-207/11)

(2011/C 211/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: 3D I srl

Convenuto: Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

Questione pregiudiziale

Se la normativa di uno Stato membro, come quello italiano, di cui all'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 544, in forza del quale un conferimento o uno scambio di azioni dia luogo ad imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze da conferimento corrispondenti alla differenza tra i costi iniziali di acquisto delle azioni o quote conferite ed il loro valore corrente, a meno che la società conferente iscriva nel proprio bilancio un apposito fondo di riserva in misura corrispondente al plusvalore emerso in sede di conferimento, in un caso come quello oggetto del presente procedimento, contrasti con gli artt. 2, 4 e 8 nn. 1 e 2 della Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE⁽¹⁾, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 1

Impugnazione proposta il 29 aprile 2011 dall'Internationaler Hilfsfonds e.V. avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2011, causa T-36/10, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commissione

(Causa C-208/11 P)

(2011/C 211/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds e.V. (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la nullità delle misure controverse e adottare una decisione definitiva nel merito, ovvero, in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'organizzazione non governativa di diritto tedesco che opera nel settore degli aiuti umanitari. La controversia trova origine nel contratto «LIEN 97 2011», stipulato tra la ricorrente e la Commissione, per il cofinanziamento di un progetto di assistenza medica in Kazakistan. Nell'ottobre del 1999, ad avviso della ricorrente la Commissione ha indebitamente sciolto unilateralmente il contratto e posto termine al progetto.

Dall'interruzione del contratto la ricorrente tenta di verificare quali motivi hanno condotto la Commissione a porre fine al progetto, che, nell'opinione sua e del governo del Kazakistan, era importante ed aveva avuto un inizio positivo. Essa sospetta che ci sia stato un abuso di potere e per tale motivo ha tentato in vari procedimenti, dinanzi al Mediatore europeo e ai giudici dell'Unione, di ottenere che la Commissione rendesse pubblici tutti i documenti relativi in base al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il «regolamento n. 1049/2001»). La Commissione negherebbe del tutto l'accesso.

L'impugnazione è diretta contro l'ordinanza del Tribunale con cui quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione 9 ottobre 2009, con la quale questa aveva nuovamente negato l'accesso a tutti i documenti e con cui, inoltre, la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento. La ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente determinato e interpretato il termine prescritto per la presentazione del ricorso di annullamento.